

VERBALE DI INCONTRO

L'anno 2005, addì 4 del mese di Ottobre, presso la sede dell'Associazioni Industriali di Cagliari e delle Province della Sardegna Meridionale, in prosecuzione dell'incontro del 29 settembre 2005 richiesto dalle OO.SS. in data 12 settembre u.s., sono presenti:

Tiscali S.p.A., Tiscali Italia S.r.l. e Tiscali Services S.r.l. rappresentate dal Responsabile Risorse Umane e Organizzazione Paolo Sottili, dal Responsabile Relazioni Industriali Roberto Casini e da Angela Mottin della funzione HR di Tiscali S.p.A., assistiti dall'Avv. Gianluca Lavena e dal Dott. Alberto Ricci, in rappresentanza della predetta Associazione;

e

SLC-CGIL rappresentata da Giuseppe Nonnis;
FISTel-CISL rappresentata da Piero Testa;
UILCom-UIL rappresentata da Tonino Ortega e Riccardo Loi;

e le rappresentanze sindacali aziendali delle relative OO.SS.

In relazione alla volontà espressa dalle OO.SS. nell'incontro del 6 aprile u.s. di procedere con l'indizione delle elezioni delle RSU nelle Aziende nate dal recente scorporo di Tiscali S.p.A., avuto riguardo agli accordi interconfederali del 20.12.1993 e del 22.06.1995 nonché a quanto previsto dall'art. 8 del CCNL di settore, le parti hanno proceduto con l'esame delle situazioni relative alle diverse unità produttive delle Aziende, convenendo di procedere all'indizione delle consultazioni elettorali per la nomina dei seguenti rappresentanti:

Tiscali S.p.A.

Unità produttiva di Milano: 3 RSU (di cui 1 RLS)
Unità produttiva di Cagliari: 3 RSU (di cui 1 RLS)

Tiscali Italia S.r.l.

Unità produttiva di Milano: 3 RSU (di cui 1 RLS)
Unità produttiva di Cagliari: 6 RSU (di cui 3 RLS)

Tiscali Services S.r.l.

Unità produttiva di Cagliari: 3 RSU (di cui 2 RLS) + 1 RLS

In applicazione degli accordi interconfederali siglati in materia da Confindustria e Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL, CISL e UIL, le parti convengono che le RSU costituite nelle unità produttive con più di 300 dipendenti fruiranno, dalla data della designazione, di permessi fino ad un massimo di 96 ore in ragione d'anno in conformità a quanto definito dagli art. 23 e 24 della L.300/1970; nelle unità produttive con più di 200 dipendenti, l'azienda riconoscerà alle RSU, dalla data della designazione, fino ad un massimo di 80 ore in ragione d'anno, mentre nelle unità produttive inferiori ai 200 dipendenti l'azienda riconoscerà alle RSU, dalla data della designazione, fino ad un massimo di 30 ore in ragione d'anno.

Ai rappresentanti RSU investiti del ruolo di RLS saranno riconosciute ulteriori permessi fino ad un massimo di 40 ore in ragione d'anno per l'espletamento delle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vista la complessità derivante dalla riorganizzazione societaria e le necessità di indirizzo politico dei processi trasversali alle Aziende del Gruppo, tenuto conto dell'opportunità di riportare a sintesi

Nonnis
Testa
Ortega
Loi
Sottili
Casini
Mottin
Lavena
Ricci

le predette complessità, le parti convengono sulla costituzione, in via sperimentale, di un coordinamento delle RSU elette nelle liste delle Organizzazioni Sindacali SLC, FISTEL e UILCOM di tutto il Gruppo. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie costituiranno entro 30 giorni dalla loro elezione una struttura nazionale denominata "Coordinamento del Gruppo Tiscali" composta da non più di 6 loro membri e con presenza paritaria di eletti nelle liste delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Tale organismo verrà dotato, per il periodo di sperimentazione, di 360 ore in ragione d'anno per lo svolgimento delle attività connesse alla sintesi delle tematiche di competenza delle RSU del Gruppo Tiscali.

Le ore di permesso relative a riunioni convocate dall'Azienda, ad incontri/sessioni di esame congiunto previste dal CCNL di settore e dagli accordi aziendali ovvero necessarie per la partecipazione ad organismi paritetici saranno a carico dell'Azienda. Per gli incontri di carattere nazionale convocati dall'Azienda, Tiscali si farà carico degli oneri relativi alla trasferta in conformità agli accordi vigenti.

In caso di cessione di ramo d'azienda ex art. 47 Legge 428/90 fra le Aziende del Gruppo Tiscali, si procederà con l'eventuale sostituzione presso l'Azienda cedente del/dei componenti delle RSU/RLS coinvolti nel trasferimento, mediante subentro del/dei dipendenti più votati tra i non eletti nell'unità produttiva, nel rispetto dei parametri definiti dall'Accordo Interconfederale del 20.12.93.

L'Azienda provvederà entro 30 giorni dalla formalizzazione della compiuta elezione, in ossequio a quanto previsto dal CCNL, a destinare alle RSU ed al coordinamento di Gruppo un idoneo locale adeguatamente attrezzato. Le parti confermano, inoltre, la vigenza dell'accordo sulla "bacheca on line", strumento di comunicazione verso i dipendenti, presente sull'intranet aziendale, ad esclusivo utilizzo delle RSU/RLS.

Le parti convengono inoltre sulla necessità che gli RLS ricevano una adeguata formazione di base e specialistica, con opportuni momenti di aggiornamento nel corso del mandato. Tali interventi dovranno essere opportunamente distribuiti nell'arco temporale del mandato degli RLS, con un particolare riguardo per la fase iniziale delle operatività. La formazione di base, per cui vengono previste circa 32 ore pro-capite, sarà interamente somministrata agli RLS nel corso del primo anno di carica.

Viene inoltre positivamente valutata dall'Azienda la richiesta di parte sindacale di attribuire un monte ore di agibilità alle Segreterie Sindacali Territoriali SLC, FISTEL e UILCOM, per lo svolgimento delle attività di coordinamento settoriale e la partecipazione ad interventi formativi di quadri sindacali del Gruppo Tiscali. Tale monte ore di permessi viene stabilito a livello di Gruppo, in via sperimentale, in 1.500 ore massime in ragione d'anno; la relativa attribuzione per Sigla e unità produttiva verrà comunicata dalle Segreterie Territoriali alla competente Associazione degli Industriali entro 30 giorni dalla firma del presente protocollo. Le parti si danno atto che in tale bacino di ore risulteranno interamente compresi i permessi di cui all'art. 9, secondo comma, del CCNL vigente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Associazione Industriali di Cagliari
e delle Province della Sardegna Meridionale
TISCALI S.P.A.

TISCALI ITALIA S.r.l.
TISCALI SERVICES S.r.l.

SLC/CGIL

FISTEL/CISL

UILCOM/UIL

R.S.A.